



Prot. 136 /vf

Como, 21 aprile 2017

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 8/2017

**Nascita
del moderno
portale web
Sceglimpresa**

Si comunica che il Collegio, insieme alle principali associazioni di categoria della provincia di Como, ha aderito in qualità di partner ad una nuova iniziativa interamente dedicata al mondo dell'edilizia che si è concretizzata nella **nascita del moderno portale web Sceglimpresa** (www.sceglimpresa.it).

La finalità di questo portale è quella di **mettere in contatto domanda e offerta** all'interno del settore edile, sia per quanto riguarda le imprese, i servizi e le forniture ad esse connesse, sia per le figure professionali coinvolte in tutto il processo edilizio, dalla progettazione all'esecuzione al collaudo dell'opera.

La registrazione al portale, così come la fruizione di tutti i suoi servizi, sono **totalmente gratuiti**. Per accedervi ti basterà inserire pochi e semplici dati per creare il tuo profilo professionale sfruttando sin da ora tutte le potenzialità di Sceglimpresa per renderti visibile e rintracciabile.

**Il progettista
è sempre
responsabile
in caso di crollo
della struttura?**
Cass. 27.03.2017,
n. 15138

La responsabilità del progettista, in caso di crollo di un edificio dovuto ai suoi errori, è valutata in riferimento al rispetto delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente **sentenza n. 15138/2017**, con cui vengono fornite chiare indicazioni ad architetti, ingegneri e geometri in caso di problemi.

Il caso in esame riguarda il **crollo di un edificio** avvenuto a causa di una serie di interventi effettuati negli anni successivi alla sua realizzazione:

- in origine il fabbricato, realizzato negli anni '60, era costituito da un seminterrato e da un pian terreno rialzato con destinazione residenziale
- successivamente sono stati realizzati in sopraelevazioni ulteriori 2 piani
- in seguito ci sono stati progetti di ampliamento del piano terra, a firma del progettista imputato
- ulteriori lavori aventi ad oggetto le opere interne e il cambio di destinazione, sempre a cura dell'imputato

A distanza di 40 anni circa dalla realizzazione dei lavori avviene il crollo dovuto al cedimento del setto murario nella struttura a piano terra, che nel tempo ha dovuto sostenere carichi sempre maggiori.

Il setto murario, originariamente realizzato come struttura portante del fabbricato, veniva nel tempo trasformato in muro di spina, con funzione portante rispetto ad un fabbricato notevolmente diverso e di maggiori dimensioni.

Dopo il primo grado, il progettista è condannato in appello: il fulcro della condanna è la **stima del carico a cui è stato sottoposto nel corso degli anni** il

muro in oggetto.

Il consulente tecnico ha operato la stima sull'eccesso di carico, un carico 5 volte maggiore rispetto a quello consentito, avendo come riferimento il dm 20 novembre 1987, sicuramente non vigente all'epoca dell'ampliamento del piano terreno, che risale al 1964.

In base a quanto assentito dai giudici di Cassazione, per valutare in maniera corretta la situazione, sarebbe stato necessario prendere in considerazione **le tabelle di carico previste nei manuali in uso nel 1964**.

Il progettista ha applicato, quindi, quanto previsto dalla normativa vigente al momento del suo operato.

Pertanto, ribaltando la sentenza in appello, **il progettista risulta non penalmente imputabile** per quanto accaduto: non si poteva chiedere di applicare standard tecnici in vigore solo dopo decenni.

Non è stata, invece, effettuata un'adeguata disamina circa la prevedibilità del crollo; non risulta un'osservanza delle regole di cautela (norme tecniche in tema di staticità e carichi massimi) cui il progettista si sarebbe dovuto attenere.

Conclusioni

Il progettista è responsabile per il crollo di un edificio dovuto a suoi errori solo nel caso in cui non abbia rispettato le norme tecniche in vigore durante il suo operato.

Non risulta penalmente imputabile se invece a determinare il crollo sia stato il cedimento di un muro che, nel tempo, era diventato il supporto di una struttura molto più grande.

<http://www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/Cassazione%2015138-2017.pdf>

Quando le visure catastali e le consultazioni ipotecarie sono gratuite?

Agenzia Entrate
Circ. 24.03.2017, n. 3

L'Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sulle modalità di accesso ai servizi di **consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale** e chiariscono che le **consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono gratuite** (esenti da tributi) se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Dunque, se il cittadino privato intende effettuare un'interrogazione delle banche dati (es. visure catastali, planimetrie catastali, ispezioni ipotecarie, ecc.), può farlo senza versare alcun tributo.

Anche i tecnici, in alternativa al sistema Sister (a pagamento), possono interrogare gratis le banche dati, ma solo se essi stessi risultano titolari di diritti reali di godimento (es. proprietari, usufruttuari, ecc.) sull'immobile in questione.

Il servizio di consultazione personale è accessibile nei seguenti modi:

- accesso telematico
- accesso fisico, tramite uffici

L'**accesso telematico** è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle credenziali fiscali che l'Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai **servizi di Entratel/Fisconline**.

Presso gli uffici, la richiesta di consultazioni personali dovrà essere corredata, come di consueto, da un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta di consultazioni personali può peraltro essere avanzata dall'avente diritto anche tramite il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado, ovvero del dipendente (per le persone giuridiche), facendo ricorso a **forme semplificate di procura**. È gratuita la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

La situazione di **titolarità attuale** può essere verificata tramite:

- la visura catastale, che potrà anche essere richiesta unitamente all'ispezione

- apposita dichiarazione sostitutiva, dalla quale si evincano i dati di identificazione catastale dell'immobile
- trascrizioni "a favore" del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permuta, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell'immobile

Documenti consultabili

Le consultazioni dei documenti si considerano personali.

Per quanto concerne le **visure catastali**, è necessario che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.

Per quanto concerne le **ispezioni ipotecarie**, il requisito soggettivo si ricava dai registri immobiliari.

Sono gratuite le consultazioni relative a ipoteche iscritte "a carico" del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario).

Sono escluse dall'ambito dell'esenzione tributaria le seguenti consultazioni:

- i sequestri e i pignoramenti trascritti "a favore" del richiedente
- ispezioni relative a trascrizioni di domande giudiziali, eseguite "a favore" del richiedente

Per le richieste di ispezione e di visura "personali" sono in corso di predisposizione appositi modelli, che saranno resi disponibili sul sito internet dell'Agenzia e presso gli Uffici.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+3+24032017/Cir3+del+24.03.2017.pdf>

**UNI EN 206:2016,
pubblicata
in italiano
la norma tecnica
sul calcestruzzo**

La norma europea UNI EN 206 si occupa di tutti gli aspetti legati al calcestruzzo da costruzione.

Si applica al calcestruzzo per:

- strutture gettate in sito
- strutture prefabbricate
- componenti strutturali prefabbricati per edifici e strutture di ingegneria civile

In particolare, la norma **UNI EN 206:2016** specifica i requisiti per:

- i materiali componenti del calcestruzzo
- le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito e la loro verifica
- le limitazioni per la composizione del calcestruzzo
- la specifica del calcestruzzo
- la consegna del calcestruzzo fresco
- le procedure per il controllo di produzione
- i criteri di conformità e la valutazione della conformità

La norma non contiene tutte le disposizioni necessarie per la specificazione e la produzione del calcestruzzo: essa rinvia a disposizioni complementari contenute nella *UNI 11104:2016 (norma nazionale sul calcestruzzo)*.

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5911:calcestruzzo-pubblicata-in-lingua-italiana-la-norma-uni-en-206&catid=170:commerciale&Itemid=2612

**Ripartizione spese
lastrico solare,
cosa succede se
crolla la terrazza per
omessa manutenzione?**
Cass. 07.02.2017,
n. 3239

A chi spettano le spese per il **refacimento del lastrico solare condominiale**?
Ai sensi dell'**art. 1126 cc** è previsto che: *quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.*

In base a tale principio la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, aveva stabilito che le spese per il rifacimento della terrazza erano le seguenti:

- 1/3 a carico del proprietario dell'appartamento che ne aveva l'uso esclusivo
- 2/3 a carico del proprietario dell'immobile sottostante alla terrazza

Contro tale decisione il proprietario dell'immobile sottostante la terrazza proponeva ricorso per Cassazione.

Ripartizione spese lastrico solare, la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la **sentenza n. 3239/2017** si esprime sulla ripartizione delle spese il rifacimento del lastrico solare in questione.

La terrazza è stata rifatta a seguito del crollo della stessa, che è stato determinato (secondo la ricostruzione del Ctu) dall'**assenza di manutenzione del pavimento** e, quindi, dalla corrosione delle strutture portanti in ferro.

Secondo il ricorrente tale fatto avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a ritenere il proprietario del terrazzo responsabile esclusivo del crollo e quindi unico obbligato ad accollarsi le spese per il rifacimento.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato; nello specifico viene citato l'art. 2051 cc, secondo cui: *ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.*

Il proprietario esclusivo della terrazza è quindi anche il custode del bene ed è obbligato ad effettuare la manutenzione del lastrico solare.

Il crollo, secondo il Ctu, è ascrivibile all'assenza di manutenzione e dunque al custode della terrazza, in questo caso il proprietario che ne ha l'uso esclusivo.

Pertanto la sentenza di Appello, sulla base del citato principio, deve essere cassata.

Publicata la Variante V3 alla Norma CEI 64-8

È disponibile sul sito CEI la nuova Variante 3 alla Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua".

La Variante 3 contiene modifiche ad alcuni Capitoli e Sezioni della Norma CEI 64-8/4, della Norma CEI 64-8/5 e nuove Sezioni della Norma CEI 64-8/7, in particolare sono state apportate modifiche:

- > alla parte 4 "prescrizioni per la sicurezza", con il nuovo articolo 422.7 della Sezione 422 (e relativo nuovo allegato A) sull'utilizzo dei dispositivi di rilevazione di guasti d'arco (AFDD);
- > alla parte 5 "Scelta ed installazione dei componenti elettrici" con il nuovo Capitolo 53 "Dispositivi di protezione, sezionamento e comando"; il nuovo Capitolo 57 "Coordinamento dei dispositivi di protezione, sezionamento, manovra e comando"; l'aggiornamento della Sezione 551 "Gruppi generatori a bassa tensione" e l'aggiornamento della Sezione 559 "Apparecchi e impianti di illuminazione";
- > alla parte 7 "Ambienti particolari" con l'aggiornamento della Sezione 714 "Impianti di illuminazione situati all'esterno", della Sezione 715 "Impianti di illuminazione a bassissima tensione" e della Sezione 753 "Sistemi di riscaldamento per pavimenti e soffitti".

Videosorveglianza e antifurto, il credito d'imposta è fissato al 100%

Agenzia Entrate
Risol. 30.03.2017, n. 42

Le spese per sistemi di videosorveglianza e antifurto sostenute nel 2016 saranno compensabili. L'agevolazione per le spese sostenute nel 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme è pari al 100% dell'importo richiesto. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, sulla

base delle domande che sono pervenute nella finestra temporale dal 20 febbraio al 20 marzo 2017.

L'importo agevolabile dunque è quello che risulta dalle istanze presentate telematicamente.

Come utilizzare il credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il codice tributo da utilizzare è "6874", istituito con la risoluzione n. 42/E del del 30 marzo 2017.

Il codice tributo deve essere inserito nella sezione "erario", nella colonna "importi a credito compensati".

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I controlli del Fisco

L'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati su ogni modello F24 ricevuto.

Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato l'istanza di attribuzione del credito d'imposta entro i termini previsti, o se l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare del credito spettante, il modello F24 viene scartato.

L'esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+marzo+2017/cs+30032017+prov+videoso+veglanza/072_Com.+st.+Provvedimento+videoso+veglanza+30.03.17.pdf

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/marzo+2017+risoluzioni/risoluzione+n+42+del+30+marzo+2017/RISOLUZIONE+N.+42_E+DEL+30+MARZO+2017.pdf

Cerco/Offro lavoro

Studio tecnico operante nella provincia di Como e Lecco cerca PRATICANTE con conoscenza procedure di calcolo CENED+.

Inviare curriculum vitae a ing.paolomarazzi@gmail.com

Avviso pubblico Comune di Soliera (Mo)

Si comunica che in data 24 marzo u.s. è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco professionisti da invitare alle procedure per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria del Comune di Soliera nella sezione Amministrazione trasparente al seguente link:

<http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/anni-2013-2016/165-anno-2017/1100-prova>

Termine di scadenza: 02/05/2017 alle ore 12.00.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

